

**RELAZIONE DELL'ESPERTO COMUNE
SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE
AZIONI
AI SENSI DELL'ART. 2501 SEXIES DEL CODICE CIVILE

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE
nella
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA – SOCIETÀ
COOPERATIVA
della
CONFIDI SARDEGNA CONZORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE
PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA SARDEGNA– SOCIETÀ
COOPERATIVA
e della
UNIFIDI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI**

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETÀ COOPERATIVA**, con Sede legale amministrativa e direzione generale nel Comune di Arborea (OR), in Via F. Porcella n. 10 Cap 09092; società iscritta nel Registro delle Imprese di Oristano e R.E.A al n. 99593, Codice Fiscale 00359060951; Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007; società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A1659879; iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 4884 ABI 08362; aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. (quale BANCA INCORPORANTE),

e

La **CONFIDI SARDEGNA CONZORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA SARDEGNA- SOCIETÀ COOPERATIVA** con sede legale, sede amministrativa e direzione generale nel Comune di Cagliari (CA) in Piazza Deffenu n.9/12 Cap 09125; società iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari e R.E.A. al n. CA-85513, Codice Fiscale e Partita IVA 00506150929; società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo Intermediari finanziari codice meccanografico 19527 nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico (quale SOCIETÀ INCORPORATA);

e

La **UNIFIDI SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI** con sede legale, sede amministrativa e direzione generale nel Comune di Sassari (SS) in Corso G. Pascoli n.16/B Cap 07100; società iscritta nel Registro delle Imprese Sassari e R.E.A. al n. SS-73893, Codice Fiscale e Partita IVA 01001580909; società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo dei confidi minori di cui all'art. 112 bis del TUB, codice nr.028 di cui Organismo Confidi Minori (quale SOCIETÀ INCORPORATA);

hanno proceduto a incaricare il sottoscritto **dott. Giannuzzi Francesco**, con Studio in San Lazzaro di Savena (BO), via Pontebuco n. 42/A, c.f. GNNFNC76E07G787Q, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A con il n. 2632, ed iscritto all'albo dei revisori legali al nr. 142502 pubblicato sulla gazzetta ufficiale (4° serie speciale) nr. 15 del 20/02/2007 quale esperto comune ex art. 2501- sexies cod. civ., per redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, nell'ambito della progettata fusione per incorporazione della Confidi Sardegna Società Cooperativa (società incorporata) e della Unifidi Sardegna Società Cooperativa (società incorporata) nella Banca di Credito Cooperativo di Arborea Società Cooperativa (società incorporante).

La Società risultante dalla fusione assumerà la denominazione di **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ISOLA DI SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA** e avrà sede legale, amministrativa e direzione generale nel Comune di Arborea (OR) e sedi distaccate nei Comuni di Sassari, Cagliari, Olbia e Nuoro.

Per la presente operazione di fusione, le Società interessate hanno inoltrato, per il tramite della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., in data 05/02/2026 alla competente Autorità di Vigilanza Bancaria specifica istanza di autorizzazione. Il relativo Provvedimento Autorizzativo è stato acquisito in data 01/06/2026.

Sulla base di tale evidenza e della natura particolare dei soggetti coinvolti, ai fini di addivenire alla prospettata operazione di fusione, che rappresenta una casistica non tipica, le società interessate hanno richiesto dei pareri legali ad autorevoli accademici sulla percorribilità del percorso aggregativo. Tali pareri si sono espressi favorevolmente relativamente alla fattibilità giuridica e fattuale della prospettata operazione aggregativa. Sulla base di tali premesse e delle autorizzazioni legate alle competenti autorità e di legge si rappresenta che **la presente relazione viene redatta subordinatamente a tali accadimenti positivi.**

OGGETTO E NATURA DELLA RELAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies*, commi 1 e 2 cod. civ., la Relazione espone:

- i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio proposto;
- i valori risultanti dall'applicazione degli stessi;
- l'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e l'importanza relativa nella determinazione del valore adottato;
- le eventuali difficoltà di valutazione.

La Relazione sviluppa un esame dettagliato del criterio adottato per determinare il rapporto di cambio delle azioni nell'ambito dell'operazione prospettata, al fine di fornire ai soci delle società interessate alla fusione elementi utili per una consapevole decisione in sede assembleare.

Gli organi amministrativi rimangono in ogni caso sovrani nella determinazione delle condizioni e delle modalità della proposta di fusione, anche in presenza di elaborati di esperti indipendenti redatti ai sensi di legge.

Tutte le Società sono cooperative a mutualità prevalente, a capitale variabile; tuttavia, le stesse non presentano il medesimo oggetto sociale.

Con l'operazione aggregativa che si va a proporre, il soggetto risultante dalla fusione svolgerà quale oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività bancaria regolata dal D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385.

Pertanto, con la prospettata operazione di fusione, l'attività residua in essere di garanzia fidi andrà in esaurimento con l'obbligo della BCC incorporante di destinare il relativo residuo patrimonio a una posta contabile specifica. Successivamente si prevederà alla devoluzione esclusivamente a beneficio dei fondi di garanzia interconsortili previsti dal comma 19 dell'art. 13 della legge 326/2003.

Si evidenzia che i soggetti coinvolti nel progetto aggregativo sono comunque sottoposti alla vigilanza della Autorità Bancaria.

Nell'esaminare la metodologia seguita dagli Amministratori della Banca di Credito Cooperativo di Arborea Società Cooperativa, della Confidi Sardegna Società Cooperativa e della Unifidi Sardegna Società Cooperativa emerge che non è stata effettuata una valutazione economica delle Società coinvolte nella prospettata fusione.

PERIODO DI RIFERIMENTO, DOCUMENTI UTILIZZATI ED ESAMINATI, IPOTESI E CONDIZIONI LIMITATRICI DELLA RELAZIONE

Il periodo di riferimento della presente relazione è determinato al 31 dicembre 2025, data alla quale si riferiscono le situazioni patrimoniali delle Società partecipanti all'operazione di fusione.

Allo scopo di procedere alla redazione della presente relazione, il sottoscritto ha quindi esaminato, per le Società interessate dall'operazione, i seguenti documenti:

- bozza istanza di autorizzazione inviata, per il tramite della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., alla competente Autorità di Vigilanza Bancaria;
- piano industriale di fusione allegato alla istanza di cui sopra;
- autorizzazione della Autorità di Vigilanza di cui al prot. ECB-SSM-2026-ITICC-017 del 01/06/2026 e di cui al prot. ECB-SSM-2026-ITICC-018 del 01/06/2026;
- progetto di fusione per incorporazione art. 2501-ter Codice civile e relativa relazione illustrativa degli Amministratori;
- bilancio di esercizio al 31.12.2022;
- bilancio di esercizio al 31.12.2023;
- bilancio di esercizio al 31.12.2024;
- bilancio di esercizio al 31.12.2025;
- statuto sociale.

Sono inoltre stati visionati i pareri richiesti e le considerazioni valutative preliminari relative ai confidi oggetto di aggregazione redatte da specifici soggetti incaricati.

Il lavoro svolto e le considerazioni esposte nel prosieguo, devono essere interpretati alla luce delle seguenti principali ipotesi e condizioni limitatrici:

- il sottoscritto ha tenuto conto, per l'espletamento dell'incarico, delle peculiarità e specifiche caratteristiche che contraddistinguono le Banche di Credito Cooperativo, alla cui categoria (e natura) appartiene la Banca partecipante alla fusione e le peculiarità e specifiche caratteristiche che contraddistinguono i Consorzi Fidi oggetto di aggregazione;
- la relazione è stata redatta alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili; non si tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi esterni straordinari e, quindi per loro natura non prevedibili;
- l'incarico non ha previsto lo svolgimento di alcuna attività di "due diligence" né di revisione contabile sui bilanci delle società oggetto dell'operazione di fusione (attività svolta ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 39/2010 dalla società E&Y per la Banca di Credito Cooperativo di Arborea - Società Cooperativa, dalla Nexia Audirevi per la Confidi Sardegna Società Cooperativa e dalla Fiscontrol Srl per Unifidi Sardegna Società Cooperativa);
- nello svolgimento dell'incarico, il sottoscritto ha confidato sulla veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti e delle informazioni utilizzate, senza effettuare alcuna verifica autonoma e indipendente di tipo contabile di tali dati e informazioni.

La responsabilità della veridicità, completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni utilizzate per l'elaborazione della presente relazione ricade, quindi, unicamente sulle società.

IL RAPPORTO DI CAMBIO RISULTANTE DAL PROGETTO DI FUSIONE: METODO DI DETERMINAZIONE E VALORI RISULTANTI

Come riportato nel progetto di fusione elaborato ai sensi dell'art. 2501 ter c.c., allo Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Arborea - Società Cooperativa - quale società incorporante - verranno apportate, oltre alla modifica della denominazione sociale della Banca risultante dalla fusione, alcune modifiche che produrranno i propri effetti in conseguenza della efficacia della fusione. Oltre alla denominazione, quindi, le modifiche riguardano: la competenza territoriale, l'incremento dell'importo entro cui viene riconosciuta agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c., a servizio della emissione di azioni di finanziamento previste dall'art 150 - ter del D. Lgs. 385/1993, (al fine di tenere in considerazione la consistenza complessiva dei Fondi Propri della Banca risultante dalla fusione). Sono inoltre previste delle norme transitorie atte a disciplinare la composizione degli organi collegiali e disposizioni transitorie relative all'oggetto sociale e all'operatività connesse alla gestione delle garanzie già prestate dagli ex Confidi. Si rilevano ulteriori integrazioni allo statuto relativamente a disposizioni transitorie sulla liquidazione della quota dei soci provenienti dagli ex Confidi e dagli ex Unifidi. Non si rilevano altre modifiche alle norme di statuto relative ai soci.

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni, gli Amministratori riportano le disposizioni contenute negli statuti delle società partecipanti alla fusione.

Tutte le società partecipanti sono società cooperative a mutualità prevalente, caratterizzate dall'intento mutualistico della gestione sociale, in ragione del disposto dell'art. 26, lett. b) e c) del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, nonché dell'art. 2514 cod. civ. e dell'art. 28 del D.Lgs. 385/1993 (per BCC Arborea), vengono ad essere evidenziate in particolare le seguenti previsioni, previste dallo Statuto della società incorporante e anche dalle relative società incorporate e citati:

- le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Società (artt. 15 e 51);

- in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 51 dello statuto sociale);
- fermo restando che il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo (ad esclusione dei Confidi) versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio, è comunque vietata la distribuzione di riserve e le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale (art. 15).
- lo statuto delle società incorporate, in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dall'articolo 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 (come convertito dalla Legge 326/2003), prevede il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci; tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società;
- inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 881, della Legge 296/2006, nel capitale sociale dei Confidi sono confluiti Fondi di origine pubblica destinati al rafforzamento patrimoniale degli stessi. Come richiamato nella relazione degli Amministratori per evitare che tali risorse vengano distolte dalla loro finalità originaria, esse saranno riclassificate e, nell'ambito della complessiva operazione di riorganizzazione aziendale e non saranno più considerate a titolo di capitale.

In altri termini, i Soci (o i loro aventi causa) della Banca di Credito Cooperativo di Arborea e dei Confidi Sardegna ed Unifidi Sardegna hanno diritto, nell'ipotesi di recesso, esclusione o decesso, soltanto alla restituzione del valore nominale dell'azione eventualmente rivalutato e dell'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di sottoscrizione delle azioni (o della minor somma risultante in bilancio ad esclusione Confidi), indipendentemente dal maggior valore economico attribuibile alla Società in virtù del valore del patrimonio netto aziendale e/o di *goodwill* intrinseco nella propria attività.

Di conseguenza, tenuto conto delle richiamate disposizioni statutarie e delle considerazioni esposte, **nel progetto di fusione il rapporto di cambio è stato stabilito alla pari in base ai valori nominali delle azioni.** In ragione di tanto, si prescinde dalla valorizzazione del rispettivo netto patrimoniale delle Società partecipanti alla fusione.

Anche per i contenuti del progetto di fusione, oltre che del Piano industriale, si evidenzia che il capitale sociale della Banca incorporante è costituito da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, che il capitale sociale della Confidi Sardegna incorporata è costituito da azioni del valore nominale di Euro 150,00 ciascuna e che il capitale sociale della Unifidi Sardegna incorporata è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna

Tanto premesso il rapporto di cambio delle azioni delle società cooperative partecipanti alla fusione viene determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle società stesse e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro.

Conseguentemente, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:

- ai soci della Banca Incorporante per ogni azione di valore nominale di Euro 5,16 verranno attribuite nr. una azione del valore nominale di Euro 5,16 della Banca risultante dalla fusione;
- ai soci di Confidi Sardegna per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 29 (ventinove) azioni della Banca risultante dalla fusione con imputazione alla riserva legale di ciò che residuerà, pari a euro 0,36; nel caso di possesso di più di una azione sarà attribuito, in funzione dell'effettivo numero di azioni possedute, un multiplo di azioni del valore nominale di euro 5,16 in misura tale da generare un residuo inferiore al richiamato valore di euro 5,16; tale eventuale residuo, generato dalla conversione inferiore al valore nominale di n. 1 azione, sarà appostato a riserva;

- ai soci di Unifidi Sardegna per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate 4 (quattro) azioni della Banca risultante dalla fusione con imputazione alla riserva legale di ciò che residuerà, pari a euro 4,36; nel caso di possesso di più di una azione sarà attribuito, in funzione dell'effettivo numero di azioni possedute, un multiplo di azioni del valore nominale di euro 5,16 in misura tale da generare un residuo inferiore al richiamato valore di euro 5,16; tale eventuale residuo, generato dalla conversione inferiore al valore nominale di n. 1 azione, sarà appostato a riserve;
- non sono quindi previsti conguagli in denaro;

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle due società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.

Modalità di assegnazione delle azioni della Società che risulta dalla fusione

Per quanto attiene le azioni di spettanza dei soci delle Società incorporate, in applicazione del rapporto di concambio illustrato al paragrafo precedente, gli Amministratori hanno evidenziato che l'incorporante provvederà all'emissione delle necessarie azioni da nominali Euro 5,16 da attribuire ai soci delle Società Incorporate in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato. Conseguentemente a mettere a disposizione dei soci delle Incorporate le azioni dell'Incorporante di nuova emissione a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, e cioè dal giorno di iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese.

Le azioni della Banca incorporante saranno assegnate agli aventi diritto, in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto; pertanto, la Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà dall'iscrizione nel libro dei soci.

Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della Società incorporante e decorrenza della operazione di fusione

Tenuto conto delle tempistiche legate all'attuazione del processo di fusione sia con riferimento agli adempimenti giuridici che organizzativi connessi anche all'unificazione degli archivi informatici, si richiama quanto precisato anche nella Relazione degli Amministratori al progetto di fusione, ovvero che le operazioni delle Società Incorporate saranno imputate al bilancio della Banca incorporante dalla data di efficacia reale della fusione.

Data dalla quale le azioni assegnate partecipano agli utili

Il progetto di fusione indica che la partecipazione agli utili delle azioni della società incorporante assegnate ai soci della incorporata matureranno il diritto di partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione; ovvero ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione.

CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO

La metodologia di determinazione e quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli Amministratori della Banche di Credito Cooperativo di Arborea, dei Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna partecipanti alla fusione si articola, in definitiva, nelle seguenti due fasi:

- a) considerazioni di tipo normativo che portano ad escludere nei confronti delle azioni l'attribuzione di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali;
- b) valutazioni di tipo economico e patrimoniale che portano ad escludere la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene alla prima fase, il sottoscritto non può che convenire, senza alcun elemento di dubbio o difficoltà, sulla validità degli assunti alla luce delle normative statutarie e legali sopra illustrate. Infatti,

essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il plusvalore latente insito in ciascuna azione (rappresentato sostanzialmente dall'avviamento), ne consegue che la sua determinazione deve ritenersi superflua; pertanto, il rapporto di cambio non può che essere basato sul valore nominale delle azioni (ossia "alla pari").

Qualche elemento di discrezionalità valutativa s'introduce invece nella seconda fase della metodologia, in quanto connessa con le situazioni (anche previsionali) economiche e patrimoniali delle aziende interessate. Si tratta in definitiva di esaminare i risultati conseguiti e prospettici di conto economico e stato patrimoniale delle società coinvolte nel processo aggregativo al fine di poter escludere che venga intaccata l'integrità del capitale sociale alla data di efficacia giuridica della fusione. Dall'esame è possibile dimostrare che non sussistono, nell'aspetto patrimoniale delle aziende coinvolte nella fusione, effettive situazioni di perdita tali da azzerare le riserve patrimoniali e da erodere l'entità del capitale sociale, della cui integrità dipende la possibilità di considerare per intero il valore nominale delle azioni che intervengono nel rapporto di cambio.

La situazione patrimoniale alla data di riferimento

Alla data del 31 dicembre 2025, le situazioni contabili della Società interessate dalla operazione redatte in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nell'osservanza degli schemi e delle regole di compilazione della Banca d'Italia presentano le seguenti risultanze (*dati all'unità di euro*):

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA- SOCIETÀ COOPERATIVA		
Totale Attivo		473.481.694
Totale Passivo		372.855.905
Totale Patrimonio Netto		100.625.789
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>		
Riserve da valutazione		43.238
Riserve		91.443.307
Sovrapprezzi di emissione		1.028.720
Capitale		145.362
Azioni proprie (-)		
Utile d'esercizio		7.965.162
CONFIDI SARDEGNA- SOCIETÀ COOPERATIVA		
Totale Attivo		57.663.975
Totale Passivo		35.124.834
Totale Patrimonio Netto		22.539.141
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>		
Riserve da valutazione		278.135
Riserve		11.605.552
Sovrapprezzi di emissione		272.700
Capitale		10.086.750
Azioni proprie (-)		
Utile d'esercizio		296.004
UNIFIDI SARDEGNA- SOCIETÀ COOPERATIVA		
Totale Attivo		50.731.132
Totale Passivo		21.506.450
Totale Patrimonio Netto		29.224.682
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>		
Riserve da valutazione		1.607.350
Riserve		20.439.669
Sovrapprezzi di emissione		-
Capitale		6.076.508
Azioni proprie (-)		
Utile d'esercizio		1.101.155

Pertanto, per quanto sopra, e tenuto conto delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2025 qualunque sia il valore economico delle aziende e poiché al socio compete comunque solamente il valore nominale delle azioni possedute, il sottoscritto ritiene corretto che il rapporto di cambio faccia riferimento al solo valore nominale delle azioni sociali.

DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE

L'articolo 2501-sexies del codice civile prescrive che l'esperto nominato indichi le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Al riguardo, il sottoscritto evidenzia di non avere incontrato difficoltà della specie, non avendo ritenuto necessario, per le motivazioni evidenziate, quantificare in modo puntuale il valore di avviamento delle aziende partecipanti alla fusione.

CONCLUSIONI

Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui considerati e cioè:

- che le BCC e i Confidi sono società cooperative senza fini speculativi, aventi i prescritti requisiti di mutualità per cui i soci di esse non possono mai avanzare alcun diritto sulle riserve patrimoniali dell'azienda;
- che né la Banca né i Confidi interessati alla fusione hanno registrato perdite tali da comportare una diminuzione del valore nominale delle azioni;

ATTESTA

che il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione per incorporazione della **CONFIDI SARDEGNA CONZORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA SARDEGNA– SOCIETÀ COOPERATIVA** e **UNIFIDI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI** nella **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETÀ COOPERATIVA** e consistente:

- nell'assegnare ai soci cooperatori della Incorporante **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETÀ COOPERATIVA** per ogni azione di valore nominale di Euro 5,16 verrà attribuita una azione del valore nominale di Euro 5,16 della Banca risultante dalla fusione;

- nell'assegnare ai soci cooperatori della Incorporata **CONFIDI SARDEGNA CONZORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA SARDEGNA– SOCIETÀ COOPERATIVA** per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 29 (ventinove) azioni della Banca risultante dalla fusione con imputazione alla riserva legale di ciò che residuerà, pari a euro 0,36; nel caso di possesso di più di una azione sarà attribuito, in funzione dell'effettivo numero di azioni possedute, un multiplo di azioni del valore nominale di euro 5,16 in misura tale da generare un residuo inferiore al richiamato valore di euro 5,16; tale eventuale residuo, generato dalla conversione inferiore al valore nominale di n. 1 azione, sarà appostato a riserva;

- nell'assegnare ai soci cooperatori della Incorporata **UNIFIDI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI** per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate 4 (quattro) azioni della Banca risultante dalla fusione con imputazione alla riserva legale di ciò che residuerà, pari a euro 4,36; nel caso di possesso di più di una azione sarà attribuito, in funzione dell'effettivo numero di azioni possedute, un multiplo di azioni del valore nominale di euro 5,16 in misura tale da generare un residuo inferiore al richiamato valore di euro

5,16; tale eventuale residuo, generato dalla conversione inferiore al valore nominale di n. 1 azione, sarà appostato a riserva;

è ritenuto congruo.

Arborea, 08/06/2026

Dott. Francesco Giannuzzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Giannuzzi". The signature is stylized and cursive.